

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

XI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (721)	109
PRESIDENTE	109, 112, 113, 114, 115, 116 117, 120, 121
ALBA	119
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	110, 116, 120
COCCO MARIA	111, 118, 119, 120
DE CAPUA, <i>Relatore per la X Commissione</i>	120
FENOALTEA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	111, 117
FRANCO RAFFAELE	114, 121
GOLINELLI	111, 113, 114
MACCHIAVELLI	110, 112, 113, 116, 117, 118 121
MARCHESI	113, 114
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	113, 116, 117, 120, 121
SCALIA	110, 111, 113, 115, 118, 119, 121

La seduta comincia alle 11,30.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali (721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del " Fondo assistenza sociale lavoratori portuali " » (721).

Ricordo ai componenti della Commissione che nella seduta precedente si è proceduto nella discussione dell'articolo 8 e dell'emendamento Scalia sostitutivo dell'articolo medesimo, rinviandosi ogni deliberazione al fine di giungere possibilmente ad un accordo sul testo da approvare.

Do lettura nuovamente dell'emendamento Scalia, sostitutivo dell'articolo 8:

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia per i lavoratori dipendenti dalle Compagnie e dai Gruppi portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'I.N.A.M. si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », e della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », e della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, potranno continuare a svolgere anche attività assistenziali per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, ivi compreso il servizio della medicina preventiva.

Le Compagnie ed i Gruppi di cui al primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

I rapporti tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie e le Casse di cui al 1° comma, saranno regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e i rappresentanti delle Casse, è determinata annualmente la somma globale che l'Istituto dovrà versare alle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'I.N.A.M.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli relativi al personale, di quelli delle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonché dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie ».

Prego l'onorevole Bianchi Fortunato, Relatore per la XIII Commissione, di fornire notizie circa lo stato della questione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Nella passata seduta era stato convenuto sull'opportunità di un aggiornamento dei lavori per trovare una soluzione emergente dall'incontro dei vari gruppi politici. Al Relatore, fino a questo momento, non risulta essere stata presentata soluzione di sorta.

MACCHIAVELLI. Faccio presente alla Commissione che il nostro gruppo è rimasto alquanto perplesso da questa convocazione odierna. Infatti, impegnati come eravamo nella discussione dei bilanci, pur sapendo quanto il Governo e specialmente il Sottosegretario alla marina mercantile avesse interesse a che questo problema venisse risolto, pensavamo di dedicarci ad esso una volta esaurita la discussione dei bilanci stessi.

Da un incontro avuto con il Relatore ho elaborato un testo modificativo, sotto certi aspetti, della proposta fatta dall'onorevole Scalia, testo che mi permetto di sottoporre appunto all'attenzione della Commissione.

SCALIA. Faccio presente di non aver avuto né la possibilità né il tempo di vedere le differenze sostanziali tra l'uno e l'altro

testo. D'altra parte, dopo i chiarimenti da me fatti nel corso della precedente discussione nella quale mi sforzai di far presente i pregi e i difetti dell'emendamento stesso, non posso che insistere sul mio emendamento.

MACCHIAVELLI. Il mio emendamento, in linea di massima, tiene conto di quella che era stata la discussione avutasi nell'ultima riunione. Piccole modifiche di natura formale si registrano: si è soppresso ad esempio il riferimento alla Cassa mutua di Monfalcone, essendo nel frattempo intervenuta una convenzione tra di essa e l'I.N.A.M., per cui mi è sembrato non necessario riproporre qui il problema che era già stato risolto direttamente tra gli interessati. Per quanto riguarda il punto di maggior contestazione, cioè se il versamento dei fondi all'I.N.A.M. debba esser fatto prima o dopo la convenzione, sono tutt'ora convinto che esso rappresenti il vero e grave dissenso tra me e l'onorevole Scalia. Penso poi che il resto dell'articolo, così come è stato da noi formulato, sia più aderente alla reale situazione esistente oggi nei porti e tenga conto di quelli che sono stati gli indirizzi generali manifestati nella precedente discussione.

Per quanto poi riguarda l'articolo aggiuntivo 8-bis da me presentato, concernente una particolare situazione del porto di Genova, abbiamo però saputo che altre Casse sono nelle condizioni di quella di Genova, per cui il testo dell'articolo 8-bis viene generalizzato nel senso che non viene limitato all'Ufficio di previdenza di Genova, ma esteso anche ai fondi istituiti in altri porti.

Presentiamo poi un ultimo articolo aggiuntivo (tenendo sempre presenti quei punti sui quali eravamo tutti d'accordo nella precedente seduta) che garantisce, qualora l'I.N.A.M. dovesse assorbire l'attività di queste Casse autonome, il posto di lavoro per i dipendenti delle medesime.

SCALIA. Dopo aver ascoltato le parole dell'onorevole Macchiavelli, posso facilmente rilevare le differenze esistenti fra il suo ed il mio emendamento.

Per quanto riguarda la Cassa di Monfalcone sono contrario a non includerla in quanto noi con la legge determiniamo un obbligo di carattere generale. Il fatto che per Monfalcone ci sia già una convenzione rappresenta soltanto un elemento agevolante e nulla di più! Escludere Monfalcone può significare stabilire l'unica eccezione nel senso di non farlo rientrare in un quadro legislativo di obbligatorietà. Questo principio vale

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

per tutti; per tutti poi si augura che vi possano essere delle convenzioni particolari che regolino i rapporti.

Il secondo punto, motivo di controversia, afferma che il versamento dei contributi obbligatori dovrebbe esser fatto dopo la stipula delle convenzioni. Mi permetto di far rilevare all'onorevole proponente che una norma di questo genere finisce per snaturare proprio quel tipo di quadro legislativo che vogliamo realizzare.

L'obbligo di versamento dei contributi nasce *sic et simpliciter* senza possibilità di subordinazione a stipule di convenzioni, per il fatto di rientrare in un quadro legislativo generale esistente.

Da parte nostra per cautelare queste Casse mutue si è avuta cura di prevedere nell'ambito di questo obbligo, che è uguale per tutte le Compagnie e gruppi portuali la possibilità anche di convenzioni che regolino i servizi che tali Casse dovessero prestare per conto dell'I.N.A.M. Non vorrei però che il giorno in cui affermassi che i contributi obbligatori all'I.N.A.M. per ogni lavoratore devono essere versati dopo le convenzioni, venissi a stabilire una discriminazione tra lavoratori e lavoratori. Accadrebbe, questo è il mio timore, che ad esempio per i lavoratori della Compagnia portuale di Napoli devono essere versati i contributi, mentre non devono essere versati per i lavoratori della Compagnia portuale di Genova se prima non si è realizzata una convenzione. In questo caso i contributi finirebbero di essere obbligatori in quanto collegati e subordinati alla stipula di una convenzione.

È necessario in questo campo procedere con un minimo di logica per evitare di incontrare il dissenso degli stessi lavoratori interessati. Propongo formalmente all'onorevole Macchiavelli, nel caso che si dichiarasse disposto a superare questo punto di dissenso, di trovare un accordo ed a questo scopo mi dichiaro fin da questo momento disposto ad accettare quelle modifiche formali al mio emendamento che ritenesse opportune. Questo anche per evitare che possa in seguito nascere qualche dubbio in ordine alla interpretazione della legge. L'onorevole Macchiavelli potrà quindi figurare come firmatario di questo stesso testo, che ritengo sia il più adatto a risolvere il problema.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intende proporre un emendamento al testo dell'ono-

revole Scalia, in sostituzione del quarto comma, e così concepito: « La somma globale che l'Istituto nazionale contro le malattie dovrà versare alle casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuate per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione regolatrice dei rapporti tra l'Istituto e le casse, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra le dette casse e l'I.N.A.M. In caso di mancato accordo, la somma è fissata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero della marina mercantile ».

SCALIA. Accetto questa formulazione proposta dal rappresentante del Governo, in quanto ritengo che semplifichi il procedimento.

COCCO MARIA. Propongo di aggiungere al quarto comma, dopo le parole « saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi » le parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

SCALIA. Sono d'accordo con questa proposta dell'onorevole Cocco.

GOLINELLI. In linea di massima il nostro gruppo è d'accordo col testo dell'articolo 8 presentato dall'onorevole Scalia; vi è tuttavia un punto sul quale manteniamo ancora le nostre riserve, e cioè il momento in cui scatterà il versamento dei contributi. Riteniamo infatti che non siano date sufficienti garanzie sul modo come sarà assicurata l'erogazione fino al momento in cui non saranno stipulate le convenzioni. Abbiamo anche delle perplessità sul come e sul quando si arriverà alla definizione di queste convenzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Golinelli, ritengo che le sue perplessità non abbiano più ragione di essere dopo l'inserimento nel testo dell'onorevole Scalia della clausola dei sei mesi e del decreto del Ministero del lavoro.

GOLINELLI. A questo proposito devo dire che sarebbe meglio, a mio avviso, stabilire che i contributi debbano essere versati all'I.N.A.M. dopo quel termine dei sei mesi.

SCALIA. Vorrei far presente all'onorevole Golinelli che le perplessità da lui avanzate non hanno ragione di essere, in quanto questi problemi sono chiariti nel testo da me presentato.

Col primo comma si stabilisce infatti che l'I.N.A.M. si avvale per l'erogazione delle varie Casse, dalla data dell'entrata in vigore della legge. L'I.N.A.M. viene quindi ad avere un obbligo immediato che non può essere

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

prorogato; basta precisare nel testo questa immediatezza, aggiungendo dopo le parole « si avvale » le parole « a far data dall'entrata in vigore della presente legge ».

Nel secondo comma si stabilisce che le Casse continuano a svolgere attività assistenziale per l'erogazione alle prestazioni integrative e migliorative.

Con il terzo comma si stabilisce che le Compagnie ed i gruppi portuali sono tenuti a versare i contributi. A questo proposito vorrei, per fugare le perplessità manifestate da alcuni colleghi nel corso di questa discussione, far presente che « il rimedio non può mai essere peggiore del male ». In particolare mi riferisco ai dubbi manifestati dall'onorevole Golinelli al quale faccio presente che il giorno in cui, per rimediare al male di una incertezza di norma, stabilissimo che l'assistenza rientra nella contribuzione obbligatoria ma che i contributi obbligatori devono essere versati soltanto se si addiverrà ad una convenzione, verremmo a stabilire un'assistenza obbligatoria o una contribuzione obbligatoria veramente strana in quanto presenterebbe il carattere della facoltatività dal momento che la mancanza di una stipula di qualsiasi convenzione non farebbe scattare la procedura!

Onorevole Golinelli, ritengo che il terzo comma sia essenziale per il congegno previsto in questo articolo 8, e pregiudiziale per la procedura prevista nella seconda parte di esso.

Che cosa prevede quest'ultima? Prima di tutto: rapporti fra l'I.N.A.M. e le casse. Per rapporti intendo un perfezionamento di quanto ho stabilito nel primo comma, non un perfezionamento sostanziale; cioè per meglio chiarire quali sono questi rapporti tra I.N.A.M. e Casse, come scorrono (norme regolamentari di questo rapporto), posso dire che sono stabiliti da una apposita convenzione. Noi ci cauteliamo stabilendo che entro 6 mesi la convenzione stessa deve essere stipulata. Faccio presente che potrei anche, come legislatore, non interessarmi troppo della convenzione, perchè gli obblighi di legge mi scaturiscono dal primo e dal secondo comma, nè l'I.N.A.M. nè le Casse possono agire diversamente! Il quadro legislativo di certezza l'ho stabilito nel primo e nel secondo comma, tuttavia *ad abundantiam*, poichè mi rendo conto che possono esserci « stati di tensione frizionale », per questo primo periodo di applicazione della legge, concedo che vengano attuate convenzioni dopo un approfondito esame dei rapporti.

Al quarto comma prevedo che con decreto ministeriale fosse determinata la somma che l'I.N.A.M. doveva versare alle Casse per l'assolvimento delle prestazioni assistenziali obbligatorie.

Il Sottosegretario al lavoro ha detto ed ha proposto di modificare, semplificare ed evitare una procedura pregiudizialmente ministeriale. Siamo d'accordo su questo punto: riteniamo opportuno creare una procedura di convenzione ed ammettiamo che solo nel caso di mancato accordo scatti la formula del decreto imperativo e cogente in questa materia di assistenza obbligatoria. Per cui, onorevole Sottosegretario, al limite del ragionamento, se le due parti non si mettono d'accordo, trattandosi di assistenza obbligatoria di cui si deve garantire la continuità, giustamente il Ministero del lavoro deve intervenire per stabilire imperativamente che cosa vada versato.

Al quinto comma ho cercato di stabilire i criteri di determinazione della somma globale cioè quali siano gli elementi di costo. Ho cercato di fare un'elencazione completa; naturalmente sono disposto ad accettare tutte quelle integrazioni tecniche che si ritenessero necessarie.

Anzitutto sono disposto a modificare il secondo comma (dove è detto che « le Casse di cui al precedente comma potranno continuare » eccetera) nel senso di dire: « Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere », cioè a trasformare in imperativo il verbo così come nell'emendamento Macchiavelli.

In secondo luogo accetto quanto stabilito al terzo comma e cioè che i rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra l'Istituto medesimo e le singole Casse.

MACCHIAVELLI. Propongo di aggiungere sempre al terzo comma dopo le parole « tra l'Istituto medesimo e le singole Casse » le parole « con l'assistenza delle organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente alla Commissione che qui il problema non è tanto quello di aggiungere le parole « sentite » o meno « le organizzazioni sindacali ». Normalmente nella XIII Commissione quando si introduce un richiamo alle organizzazioni sindacali si è sempre detto esplicitamente « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »; se poi si tratta di un aspetto

secondario, si evita un espresso richiamo, salvo ad inserirlo in un eventuale ordine del giorno. La Commissione si è sempre attenuta a questo criterio.

GOLINELLI. Ho ascoltato con attenzione le considerazioni fatte dall'onorevole Scalia. Devo però ribadire che ancora rimane un'alea di rischio. Ad esempio nella stessa convenzione, una volta stipulata, si dovrà definire la somma globale che l'I.N.A.M. mette a disposizione delle singole Casse per l'assistenza di legge, per le spese e per il personale dipendente, ma come verrà definita tutta questa materia e come verrà risolta durante il periodo preconvenzione? Bisogna considerare che le Casse hanno operazioni di « dare ed avere » con le banche ed hanno entrate che permettono loro di assicurarsi i finanziamenti per mantenere alle proprie dipendenze il personale. Non ci si può non domandare che cosa accadrà se per questi sei mesi si dovesse mantenere in sospenso tutto questo settore.

Convengo sul fatto che una parte del rischio è coperta da garanzie, faccio però rilevare che rimane sempre qualcosa di incerto in questo campo.

Ritengo ancora che sarebbe meglio stabilire che i versamenti dovranno essere effettuati all'I.N.A.M. dal momento della stipula delle convenzioni e non prima.

MACCHIAVELLI. Desidero fare una proposta in relazione all'ultimo comma dell'articolo 8 nella formulazione dell'onorevole Scalia; propongo che si aggiungano le parole « ivi compresi quelli relativi al personale » dopo le parole « tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse ». Questa aggiunta a mio avviso ci aiuterebbe a risolvere dei grossi problemi relativi al personale. In relazione ad alcuni problemi del personale, ho anche presentato un articolo aggiuntivo 8-ter, per garantire la stabilità del personale qualora l'I.N.A.M. subentrasse alle Casse. In questo articolo aggiuntivo si stabilisce che il personale delle Casse verrà recepito nell'organico dell'I.N.A.M., a cui carico andrà anche iscritto il passivo delle Casse stesse.

SCALIA. Ritengo che non possa essere possibile stabilire che il personale delle Casse venga recepito nell'organico dell'I.N.A.M., si può al massimo stabilire che questo personale deve essere mantenuto al suo posto, ma non si può stabilire la sua introduzione nell'organico dell'I.N.A.M. Ritengo che questo problema possa essere sufficientemente risolto per mezzo di un apposito ordine del giorno.

MACCHIAVELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Per completare la discussione faccio presente che c'è anche un articolo 8-bis dell'onorevole Macchiavelli.

MACCHIAVELLI. Con questo articolo desideriamo risolvere i problemi relativi a quegli altri porti, oltre al porto di Genova cui si riferiva la prima formulazione, che hanno un fondo di previdenza autonomo. Noi desideriamo quindi garantire in modo chiaro e inequivocabile la situazione di questi fondi di previdenza.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ritengo che la perplessità espressa dall'onorevole Macchiavelli non abbia ragione di esistere. Infatti per questi fondi continua la gestione diretta; la situazione è sufficientemente chiara.

SCALIA. Ritengo anche io che non sorga alcun problema a questo proposito; si possono infatti fare due ipotesi, in ognuna delle quali il problema non sussiste. Se questi fondi sono gestiti in maniera autonoma rispetto alle Casse, non vi è ragione di specificare nella legge che vi è la gestione diretta, poiché ciò è chiaro senza bisogno di precisazione. Se invece questi fondi sono gestiti dalle Casse, non possiamo stabilire la loro gestione autonoma poiché in tal caso contraddiremmo a ciò che già abbiamo detto nella legge. Il problema fatto presente dall'onorevole Macchiavelli può quindi essere, a mio avviso, chiarito mediante un apposito ordine del giorno.

MACCHIAVELLI. Ritengo che la proposta dell'onorevole Scalia di contenere il problema in un ordine del giorno, sia accettabile. Ritiro quindi il mio emendamento.

Resta dunque il solo articolo 8 nella formulazione dell'onorevole Scalia, formulazione cui accedo anch'io.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che a questo punto le posizioni siano ben delineate e che non si possa trovare un accordo sui punti ancora in discussione. Possiamo passare quindi alla votazione dell'articolo 8 nella formulazione dell'onorevole Scalia, con le modifiche che sono state accettate dal proponente medesimo.

MARCHESI. A nome del mio gruppo, chiedo un breve rinvio della discussione, in quanto sono oggi assenti alcuni nostri colleghi che si sono interessati in modo particolare di questo problema e dei quali vorremmo sentire il parere, prima di decidere in merito alle questioni sorte nella discussione di oggi.

SCALIA. Se questa proposta prelude a una richiesta di rimessione in Assemblea, credo che sia il caso di non frapporre indugi.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

Se è questa quindi l'intenzione dei colleghi comunisti, devo dire che saremo primi noi, gruppo democristiano, ad avanzare questa richiesta.

Mi sono sforzato di aderire alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Golinelli, dichiarandomi disposto ad accettare alcune modificazioni. Purtroppo tutto questo non è servito a nulla.

PRESIDENTE. Vorrei sgombrare anzitutto il terreno da certe « ombre » che ho sentito manifestare all'inizio della discussione odierna. Faccio presente che non sono state fatte da parte dei Presidenti delle due Commissioni « convocazioni a sorpresa », ma che si è soltanto tenuto conto di quanto è stato chiesto la volta scorsa e cioè di fare un breve rinvio. Normalmente i rinvii hanno una scadenza limitata per cui abbiamo cercato di conciliare questo rinvio con le esigenze, delle singole Commissioni.

Personalmente non sono contrario né ho difficoltà ad accogliere un rinvio ulteriore. Se questo prelude ad una richiesta di rimessione del provvedimento in Assemblea non vedo perché non lo si debba fare subito dal momento che non potrebbe costituire « offesa » per i gruppi.

MARCHESI. Faccio presente che noi tutti prevedevamo che nel corso di questa settimana si svolgesse soltanto la discussione sui bilanci, per cui molti colleghi, anche direttamente interessati a questo provvedimento, non erano avvertiti che esso sarebbe stato posto all'ordine del giorno.

Noi abbiamo la necessità di sentire il parere di alcuni colleghi che sono assenti. Non vedo che cosa vi sia di straordinario nella richiesta di rinvio di 24 ore. Ripeto che questa richiesta è fatta in perfetta buona fede, poiché il parere dei colleghi che si sono impegnati particolarmente in questa materia, ci sembra molto importante.

FRANCO RAFFAELE. Faccio rilevare alla Commissione che nell'emendamento Scalia si parla di gruppi portuali operanti nei porti di Genova, Savona, Venezia e Monfalcone. Per la Cassa di Monfalcone esiste già una convenzione con l'I.N.A.M. da vari anni.

PRESIDENTE. La questione è stata già chiarita dall'onorevole Scalia, in quanto non menzionare Monfalcone, potrebbe significare voler escludere quella categoria dagli obblighi contributivi.

Per venire incontro a quelle che sono state un po' le richieste manifestate da quasi tutti i gruppi, penso che, senza precipitare le cose, la discussione possa essere utilmente rin-

viata a questa sera per le ore 19, al termine della seduta congiunta che la Commissione trasporti deve tenere con la Commissione industria. Pregherei i presentatori degli emendamenti di prendere l'iniziativa di incontrarsi quest'oggi per concordare il testo definitivo.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è rinviata alle ore 19 di questa sera.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 13 riprende alle 19,15).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare lo onorevole Golinelli. Ne ha facoltà.

GOLINELLI. Signor Presidente, come abbiamo già detto questa mattina, la nostra proposta di un breve rinvio era tesa unicamente a riconsiderare, ad esaminare e ad approfondire il nostro giudizio su questo articolo 8 e sugli emendamenti, compresi quelli dell'onorevole Macchiavelli che questa mattina non erano ancora stati distribuiti.

Noi riteniamo di aver utilizzato queste poche ore di sospensione in modo positivo, a dimostrazione con ciò che il nostro intendimento era quello di maturare una posizione che, confluendo con quella dei colleghi degli altri gruppi, permettesse l'approvazione, senza ulteriori dilazioni, di questo provvedimento.

Pur con alcune preoccupazioni che già manifestavamo questa mattina, ci pare che l'articolo 8, così com'è stato formulato sulla base dell'emendamento Scalia, con le correzioni apportate questa mattina, soddisfi largamente, o in larga parte, alle attese nostre, e vada a scalzare alcune delle preoccupazioni espresse.

Devo però subito dire, signor Presidente, che se questo è il nostro giudizio a proposito dell'articolo, desidereremmo conoscere l'opinione del Governo e dei Relatori (ne dirò brevemente le ragioni) sugli emendamenti presentati dall'onorevole Macchiavelli: intendo parlare degli articoli 8-bis ed 8-ter.

PRESIDENTE. Mi pareva si fosse detto questa mattina che questi emendamenti sarebbero stati trasformati in ordini del giorno.

GOLINELLI. In proposito non abbiamo capito bene cosa si sia detto, se questo cioè fosse l'orientamento, o cos'altro si volesse fare. Però un parere da parte del Governo e dei Relatori noi lo desidereremmo, anche perché una cosa è un emendamento inserito nella legge ed altra un semplice ordine del giorno.

Premetto, intanto, che la norma transitoria, ne conveniamo anche noi, può essere util-

mente tradotta in un ordine del giorno, accogliendo anche le osservazioni che in materia sono state fatte stamattina.

La nostra adesione a proposito dell'articolo 8-ter — di cui ribadiamo ancora adesso l'attualità piena — deriva da questo. Come loro hanno ben presente, l'articolo 1-bis, che abbiamo già approvato, dà facoltà al Ministro della marina mercantile di emanare decreti — sentito il Comitato centrale del lavoro portuale — per determinare altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie e gruppi portuali, per farle affluire al fondo centrale.

Questo articolo è già stato approvato, ed è fuori discussione: però a che cosa si riferisce il termine « addizionali »? Le nostre preoccupazioni si riferiscono particolarmente a quei fondi che in sede locale esistono per un trattamento economico previsto a titolo di gratifica natalizia, di ferie, per festività nazionali e infrasettimanali. Si tratta di contribuzioni extra quelle che abbiamo considerato con la stessa legge.

Quando nell'articolo 8-bis si afferma che questi fondi a titolo di previdenza integrativa devono rimanere in atto come è stato fino ad oggi, è per non creare un collegamento fra i versamenti che a questo titolo vengono fatti e quelle addizionali a cui ci si riferisce nell'articolo 1-bis.

Fra l'altro, dovrei dire che non capisco il pronunciamento favorevole che vi è stato, per esempio, a proposito dell'emendamento che già da molto tempo era stato presentato per Genova, quando la situazione di Genova è la situazione di Trieste, di Monfalcone, di Venezia, e di tanti altri porti. Perché allora quell'emendamento lo si vuole soltanto per il porto di Genova, quando altri porti si trovano nelle medesime condizioni?

SCALIA. Se mi permette, signor Presidente, vorrei fare un richiamo alla procedura. Io sono del parere che la materia debba essere esaminata e votata analiticamente. A questo punto dobbiamo discutere e votare l'articolo 8.

Io non ho lo stesso tipo di preoccupazioni espresse dal collega Golinelli, e non ho nulla in contrario a che sia affermato il principio che egli sostiene; ma non nella legge. Devo richiamarmi alla procedura, per ragioni sistematiche: noi stiamo discutendo adesso l'articolo 8.

PRESIDENTE. Mi pare di aver compreso che il gruppo del collega Golinelli dichiara che non è pregiudizialmente contrario allo articolo 8, ma nello stesso tempo chiede alcuni

chiarimenti sull'articolo 8-bis e sull'articolo 8-ter, per cui penso che la decisione di approvare o meno l'articolo 8 sia collegata a questi chiarimenti che vengono chiesti. Poiché lo onorevole Golinelli si è rivolto al Governo ed ai Relatori, lasciamo che questi esprimano il loro parere. Do lettura anzitutto degli articoli aggiuntivi in questione proposti dallo onorevole Macchiavelli:

ART. 8-bis.

I fondi a titolo di previdenza integrativa costituiti nei singoli porti resteranno gestiti dagli Enti, dalle Compagnie e Gruppi portuali.

Per la corresponsione a fine anno ai lavoratori portuali del trattamento economico previsto a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per le festività nazionali e infrasettimanali, restano validi i criteri di calcolo e di corresponsione in uno dei singoli porti.

ART. 8-ter.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere emanato il regolamento di attuazione.

In sede di regolamento si dovrà stabilire la procedura relativa alla determinazione in base all'articolo 1 secondo comma di quali altri eventuali addizionali, che in ogni singolo caso rientrano nelle finalità indicate all'articolo 2 della presente legge, possono affluire al fondo. Per la determinazione di tali addizionali dovranno comunque essere sentiti i sindacati.

Si dovrà inoltre ribadire in riferimento al punto b) dell'articolo 2 che per lavoratori portuali si intendono tutti i lavoratori portuali permanenti e non, compresi quelli delle Compagnie del ramo industriale e carenanti e che per gli otto lavoratori portuali previsti al punto f) dell'articolo 3, si intendono i rappresentanti comunque designati dalle Organizzazioni sindacali e dai consoli delle Compagnie.

NORMA TRANSITORIA

Qualora la Cassa per la mutualità generale dei portuali di Genova, la Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona e la Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, in base all'articolo 38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, cessassero — sia pure a seguito del riordinamento generale nazionale dell'assistenza malattia — ogni attività per la erogazione e l'assistenza normale di legge, i dipen-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

denti delle Casse di cui all'articolo 8 si intendono di fatto e di diritto componenti l'organico dell'Istituto Nazionale per l'assistenza malattie, così come dallo stesso saranno rilevate ogni passività ed attività ».

Prego l'onorevole Bianchi Fortunato, Relatore per la XIII Commissione, di voler far conoscere il proprio parere sugli articoli aggiuntivi di cui ho dato lettura.

BIANCHI Fortunato, *Relatore per la XIII Commissione*. Prendo atto anzitutto dell'accettazione che parte dal collega Golinelli del testo emendato dell'articolo 8 sul quale desidero fare una preliminare osservazione.

È ovvio che il parere del Relatore è favorevole; egli si permette soltanto di richiamare l'attenzione del Segretario sul secondo comma, seconda linea, laddove si dice: « anche attività assistenziale »; preferirei si dicesse invece « anche l'attività assistenziale ».

Il collega Golinelli ha chiesto chiarimenti per quanto riguarda l'articolo 8-bis, laddove si intende riconfermare l'autonomia dei fondi di previdenza gestiti dalle compagnie e dai gruppi portuali. Occorre a tal fine considerare anzitutto l'articolo 1-bis, che viene a convogliare nel Fondo sociale, che con la legge al nostro esame si viene ad istituire, tutta una serie di contributi tra cui quelli al punto a) dello stesso articolo, già affluenti al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali ».

Ma noi dobbiamo collegare l'articolo 1-bis con l'articolo 2, laddove si dice che con il Fondo si provvede al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti all'I.N.P.S., ecc.

Ciò premesso, vorrei sapere se i fondi di previdenza previsti dall'articolo 8-bis siano sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria dell'invalidità, vecchiaia o di quella di malattia. Perché se sono sostitutivi è ovvia, pacifica l'autonomia della gestione, perché si incamerano i contributi e si provvede al pagamento delle prestazioni.

Se invece sono fondi integrativi, avremmo, mi sembra, una contribuzione che giunge al Fondo centrale (sebbene di fatto questo non sia precisato nell'articolo 1-bis), di cui la massima parte va all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre con un'altra parte, non so con quali sistemi, con quali tecniche, si opera il pagamento di una integrazione delle prestazioni obbligatorie; in questo caso i chiarimenti non è il Relatore che li deve dare, ma sono i proponenti dell'emendamento.

Perché preciso che ove dovessimo discutere qui sulla validità o meno di questa autonomia, per me essa è valida fintantoché in effetti abbiamo un trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, gestita da queste determinate casse. Il discorso invece potrebbe riaprirsi dall'oggi al domani qualora avessimo una disponibilità di quei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, a meno che non volessimo qui far carico totalmente alle compagnie o gruppi portuali dell'onere di corrispondere direttamente i contributi all'I.N.P.S.; perché il fondo sociale in effetti non è altro che un ente collettore di contributi, che incamera le addizionali per trasferirle sotto forma di contributi e nulla più salvo quelle forme integrative che già di fatto l'articolo 2 elenca in modo molto analitico.

Pertanto il Relatore, nel riservarsi di esprimere il suo parere definitivo dopo i chiarimenti che i colleghi vorranno fornirgli, si permette di richiamare invece l'attenzione della Commissione sulla norma transitoria.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ma Genova rimane fuori in tutte le sue organizzazioni. Evitiamo tutti questi emendamenti che servono soltanto a mantenere la situazione attuale a Genova. Diciamo francamente, chiaramente che Genova è stralciata, che è al di fuori, così com'era detto nella legge, e si chiarisce la situazione!

BIANCHI Fortunato, *Relatore per la XIII Commissione*. In altri termini il disegno di legge nella sua articolazione già approvata mira a regolamentare giuridicamente una situazione di fatto già esistente.

Per quanto concerne, poi, quella norma transitoria, convengo sull'opportunità di convertirla in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che le copie degli emendamenti 8-bis, non sono ancora disponibili, pare a me che parecchi colleghi facciano fatica a seguire la discussione. Se non vi sono difficoltà, passerei, perciò, alla votazione dell'articolo 8 di cui nell'intervallo è stata preparata la formulazione definitiva, per affrontare poi detti argomenti con il testo alla mano.

MACCHIAVELLI. Proprio sul nuovo testo dell'articolo 8. Questa mattina, forse sollecitati dall'ora tarda, abbiamo commesso, a mio avviso, una svista. Nel penultimo comma, infatti, laddove è detto « ...con il Ministro della marina mercantile », occorre aggiungere l'espressione « sentite le organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. È detto al comma precedente, onorevole Macchiavelli, e mi pare che possa riferirsi anche al resto. Non vorrei che si esagerasse...

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarei ben lieto di poter senz'altro accogliere, per quanto concernente la mia amministrazione, la proposta dell'onorevole Macchiavelli. Vi è, però, da fare, al riguardo un rilievo di carattere tecnico: noi abbiamo previsto la audizione delle organizzazioni sindacali in materia di convenzioni regolanti i rapporti tra I.N.A.M. e casse. Il successivo capoverso, invece, concerne altra questione, prettamente tecnica, quale la fissazione della somma; e non credo che possano esservi, al riguardo, opinioni sindacali da esprimere...

MACCHIAVELLI. Perché? Non è solo questione di contabilità, vi sono anche valutazioni da fare.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho detto, in ogni caso, di non aver niente in contrario ad accettare la specificazione di cui trattasi. Soltanto che mi sembrava giustificata la sua assenza dal penultimo comma...

MACCHIAVELLI. Il punto dell'articolo cui ci riferiamo concerne l'intervento, di concerto, del ministero del lavoro e di quello della marina mercantile, in caso di mancato accordo con le casse. Ebbene, in detta sede la voce dei lavoratori portuali non è stata ascoltata, essendosi, appunto, la stessa esaurita nel mancato accordo con l'I.N.A.M. Mi pare, dunque, che l'accenno cui ho fatto riferimento non sia inopportuno.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In caso di mancato accordo, il ministero del lavoro, di concerto con quello della marina mercantile, deve unicamente decidere sugli atti. Mentre è chiaro che, in sede di convenzione, i sindacati e le categorie sono stati sentiti. È perfettamente inutile, a mio avviso, quindi, riproporne qui l'ascolto; anzi, il tutto potrebbe significare aggravare certe posizioni.

PRESIDENTE. Forse non è opportuno insistere in quella citazione, onorevole Macchiavelli, stante la espressione di cui al comma precedente. Dire, invece, proprio per quanto concerne quest'ultimo punto, di modificare l'espressione « sentite le organizzazioni sindacali... », con l'altra « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative », in analogia a quanto sempre fatto in identici casi.

MACCHIAVELLI. D'accordo, onorevole Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, dunque, l'articolo 8, nel testo, sostitutivo del corrispondente articolo del disegno di legge, proposto dagli onorevoli Scalia, Sinesio, Cocco Maria, Alba, Canestrari, Borra:

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle Compagnie e dai Gruppi portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'I.N.A.M. a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », e della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, continuano a svolgere anche attività assistenziale per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Le Compagnie ed i Gruppi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

I rapporti tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie e le Casse di cui al 1° comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La somma globale che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime, per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione, fra l'Istituto e le Casse medesime da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile. In caso di mancato accordo, tale somma è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli re-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

lativi al personale, di quelli delle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonché della azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 8-bis, il cui testo è il seguente:

« I fondi a titolo di previdenza integrativa, costituiti nei singoli porti, resteranno gestiti dagli enti, dalle compagnie e gruppi portuali. Per la corresponsione, a fine anno, ai lavoratori portuali, del trattamento economico previsto a titolo di gratifica natalizia, di ferie, e per le festività nazionali e infrasettimanali, resteranno validi i criteri di calcolo e di corresponsione in uso nei singoli porti ».

SCALIA. Onorevole Presidente, un momento fa avevo le idee chiare, che si sono annebbiate dopo la lettura dell'articolo 8-bis. Io lo rileggo, nella sua dizione letterale, e sempre meno lo capisco... « I fondi a titolo di previdenza integrativa costituiti nei singoli porti resteranno gestiti dagli enti, dalle compagnie e gruppi portuali... ». Tutto questo sembrerebbe essere in netto contrasto con quanto abbiamo finito di approvare ora, laddove, cioè, è detto che le casse continuano a svolgere anche attività assistenziali per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento economico.

Che cosa significa tutto ciò? Si intende dire la stessa cosa o due cose diverse? Io veramente vorrei cercare di capire. Ed ancora, sempre all'articolo 8-bis, si dice: « Per la corresponsione, a fine anno... del trattamento economico previsto a titolo di gratifica natalizia, per ferie, per festività nazionali e infrasettimanali... ». E che vuol dire tutto questo? Chi ha mai parlato di queste cose? Ecco perché un momento fa capivo ed ora domando di essere messo in grado di capire di nuovo...

COCCO MARIA. Io vorrei porre un quesito, lo stesso che questa mattina l'onorevole Presidente ha un po' eluso.

E cioè: con questo disegno di legge noi abbiamo voluto regolamentare dei fondi per l'assistenza gestiti da mutue locali, che hanno la tradizione che hanno, e alle quali abbiamo riconosciuto la possibilità di continuare nella prestazione assistenziale come hanno sempre fatto, previe quelle convenzioni e quelle garanzie di cui abbiamo abbondantemente discusso.

Poiché esistono altri fondi, altre mutue, meglio, altre forme di mutualità presso altri porti, con questa legge, che disciplina l'assistenza passata oggi all'I.N.A.M. non si crea il presupposto (lo chiedo ai colleghi giuridicamente provveduti) di un riconoscimento *ex lege*, che noi trattiamo in una sede che non è quella giusta?

MACCHIAVELLI. Signor Presidente, non è per fare un rilievo a nessuno, ma credo che sarebbe opportuno che un giorno i colleghi della Commissione lavoro partecipassero ad una riunione della nostra Commissione Trasporti perché l'ambiente portuale, in tutti i settori (credo che il rappresentante del Governo me ne darà atto), ha tutta una regolamentazione particolare tanto è vero che eravamo partiti con un disegno di legge avente una certa finalità (ripeto quello che dicevo già questa mattina), e siamo arrivati ad una legge che non dico che lo trasformi completamente, ma che lo modifica sostanzialmente, anche in quelle che erano le iniziali volontà del Governo presentatore.

Io ho presentato prima un articolo aggiuntivo, che era stato ciclostilato, e che si riferiva esclusivamente al porto di Genova, sul quale — almeno, salvo ripensamenti — c'era l'iniziale adesione dei Relatori e del Governo.

A Genova c'è un ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto, che estende il beneficio delle sue prestazioni previdenziali alle categorie del ramo industriale. Questo fondo gestisce anche determinati contributi per la gratifica natalizia, per le ferie annuali, per le festività nazionali, infrasettimanali, eccetera. Questo ufficio autonomo è formato da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Vicepresidente del Consorzio autonomo del porto, il Generale Di Sabato, e da rappresentanti dei lavoratori portuali.

In un secondo momento mi è stato fatto presente che, sia pure con denominazione diversa, vi è anche in altri porti — in modo particolare a Savona, a Monfalcone e Trieste — una organizzazione (non so come si chiami) del tipo di quella di Genova, che si trova nelle stesse condizioni di quella. È un elemento che mi è stato riferito; questa mattina peraltro l'onorevole Sottosegretario diceva che questo non è esatto: io non sono in grado di fornire altre notizie.

Però ho ritenuto e ritengo di insistere su questo articolo aggiuntivo. È giusta l'osservazione della onorevole collega, che noi trattiamo nel campo squisitamente mutualistico, e non di quello previdenziale. Però è altrettanto vero che nell'articolo 1-bis, penultimo capover-

so, si concede la facoltà al Ministro della marina mercantile di determinare, con propri decreti, quali altre addizionali, di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, devono affluire al Fondo. Anche qui potremmo dire che si tratta sempre di addizionali che hanno un riferimento all'assistenza mutualistica. C'è stata però molta confusione, a mio modo di vedere (mi auguro anzi che alla fine il Presidente della Commissione metta il testo in una forma migliore), e siamo arrivati a una discussione serena ma abbastanza confusa.

Per togliere ogni ombra di dubbio — e dato che non vogliamo nasconderci dietro il classico dito — dirò che i colleghi della Commissione X (che non è una Commissione che viva, per restare in termini marinareschi, in compartimenti stagni) conoscono bene quelle che sono certe situazioni e certi orientamenti, non del Ministro, non di valutazione politica, ma di certi settori che vivono attorno o nel ministero. Quella dei lavoratori portuali è una grossa preoccupazione; siamo tutti d'accordo che esiste, nel quadro di una prospettiva generale la possibilità che essi siano tutti inquadri ed assistiti dall'I.N.A.M., anche se oggi variamo questa legge che mantiene l'autonomia delle casse malattia dei quattro porti interessati.

Ma un problema ancora più importante per loro è il problema della gestione di questi fondi di previdenza. Ritengo sia opportuno che si chiarisca molto bene in relazione all'articolo 1-*bis* che le addizionali non saranno abolite, perché se questo dovesse avvenire, è vero che non si sopprime l'ufficio autonomo del porto di Genova, ma il giorno in cui venissero sottratti i fondi oggi esistenti resterebbe l'organismo vuoto di disponibilità.

Ecco perché, con molta franchezza — e mi scusino i colleghi se ho detto il mio parere senza peli sulla lingua... —, ritengo che l'articolo 8-*bis* debba essere mantenuto, anche se, come genovese, avrei preferito la primitiva formulazione.

Qualora, comunque, vi fossero delle perplessità ed il Governo fosse d'accordo, come in un primo momento, nel mantenere quel primitivo testo, concernente specificatamente l'Ufficio autonomo della previdenza di Genova, direi di specificare che analogamente si fa per quei porti in cui esistesse un ente che gestisce un fondo di natura analoga.

ALBA. Questo articolo 8-*bis* non fa che riproporre, su un piano che mi pare avessimo rifiutato, una certa eccezione. Cioè, per quanto riguarda l'Inam, attraverso l'emenda-

mento Scalia ed altri, abbiamo riportato un certo ordine in questo campo. Perché riproporre ora le stesse particolarità, le stesse eccezioni?

COCCO MARIA. L'onorevole Alba viene sostanzialmente a ribadire il mio dubbio e le mie perplessità. L'articolo 8-*bis* verrebbe a regolamentare un settore che, a mio avviso, è squisitamente privatistico. A parte che non so neppure se gli interessati accettino e vogliono detta regolamentazione, nella quale dovrebbe essere implicito un controllo ministeriale che forse non è gradito. Perché, grazie a Dio, è ancora possibile costituire delle mutue aziendali, portuali, od altro, gestite tranquillamente dagli interessati, senza che nessuno vi debba mettere il naso...

ALBA. Ma c'è il fondo centrale integrante per queste cose...

COCCO MARIA. Desiderano dar vita a queste forme aggiuntive? Che lo facciano...! Ma se noi, nella legge di cui trattasi, inseriamo tutto ciò, andiamo a regolamentare un qualcosa che potrebbe non essere gradito agli interessati, dal momento che la regolamentazione stessa comporterebbe un controllo che probabilmente essi non vogliono.

SCALIA. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Macchiavelli, debbo dire che ora ho capito il tipo di preoccupazione che anima i proponenti l'emendamento.

Desidero, però, far rilevare, innanzi tutto, che la materia in esso prevista non ha niente a che vedere con il disegno di legge che stiamo approvando. Anzi, rappresenterebbe, anche sul piano estetico e dell'armonia legislativa, una improprietà inserire, mentre stiamo discutendo dell'assistenza mutualistica ed antinfortunistica, una norma del genere.

Nessuno di noi, credo, sia, nella sostanza, contrario a quanto affermato nell'emendamento. Per quanto concerne me personalmente ed il sindacato cui appartengo, non abbiamo nulla in contrario alla costituzione di fondi integrativi. Anzi tendiamo, in un generale sistema di sicurezza sociale, a cose di questo genere. Se, però, la preoccupazione che ha mosso il proponente dell'emendamento è quella che ho capito, tanto vale, mi sembra, attenerci a quanto detto questa mattina: basta una chiara risposta del Governo, qui presente, cui noi aggiungeremo un ordine del giorno, firmato da tutti, che in sostanza dica quanto nella legge di cui trattasi non possiamo inserire.

ALBA. Mi sembra che non si tocchi ancora la sostanza della questione. Allorché

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1965

parliamo di I.N.A.M. e di integrazione I.N.A.M., intendiamo dire che ogni portuale, quando è ammalato, invece di ricevere 1.000 lire al giorno, potrà averne 1.500. Il portuale di Genova ne riceve 2.500, ma in aggiunta alle 1.500...

Nel settore relativo ad altri tipi di integrazione, il portuale di Genova, invece, non contribuisce, tenendo per sé l'intero ammontare. E questo sembra a me essere il fatto fondamentale grave. Che poi abbia mille lire in più, è argomento che può anche non riguardarci.

Ripeto, la questione rilevante è quella rappresentata dal fatto che, pur esistendo un fondo centrale, il portuale di Genova non vi contribuisce. Perché tutto questo?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Dopo le dichiarazioni fatte dal proponente onorevole Macchiavelli, e dopo la discussione che ne è seguita, facendo particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Scalia, il relatore della XIII Commissione lavoro si permette di dichiararsi contrario all'articolo aggiuntivo 8-bis. La legge al nostro esame tende, come ho già avuto modo di dire, a regolarizzare giuridicamente una situazione di fatto, che è la seguente: affluiscono al fondo le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali, finora versate dalle compagnie o dai gruppi portuali. Di converso, l'articolo 2 del provvedimento prevede le uscite, attraverso detti contributi incamerati.

A questo punto, stanti le dichiarazioni dell'onorevole Macchiavelli, a me sembra di rilevare che i fondi di previdenza integrativi gestiti da questo ufficio autonomo del porto di Genova o del porto di Trieste, ad altro non intendano riferirsi che alla erogazione di prestazioni ad integrazione di quelle di base, nonché di quelle integrative disposte dal Fondo centrale...

Se ho ben interpretato lo spirito dell'emendamento, sembra a me che si possa tradurre lo stesso in un ordine del giorno, cui il Governo dia un'esplicita risposta.

DE CAPUA, *Relatore per la X Commissione*. Non ripeterò i motivi per i quali, già in precedenza, quale relatore della Commissione trasporti, ebbi a dire che l'articolo 8, quindi anche l'articolo 8-bis, non ci riguardava, in quanto esulava dalla materia regolamentata col disegno di legge in discussione.

Prego soltanto l'onorevole Macchiavelli di convenire che sarebbe sufficiente dar vita ad un ordine del giorno — che potrebbe essere firmato anche dal sottoscritto — che assicuri

l'onorevole proponente l'emendamento, che tutte le autonomie integrative dei portuali di Genova, cui egli si riferisce, sono salvaguardate.

Se poi, oltre quello di Genova, ci siano altri porti in questa stessa situazione, io non lo so, perchè, come relatore, non sono stato informato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Signor Presidente, io mi limito a richiamarmi agli argomenti esposti dagli onorevoli Alba, Scalia, Cocco, e dai due relatori, per pregare l'onorevole Macchiavelli di ritirare il suo emendamento. Porto soltanto un argomento: la centralizzazione dei fondi aveva anche una ragione di mutualità, cioè di aiuto a quelli che guadagnano meno. Abbiamo questo riflusso, e ci possiamo trovare di fronte a questa situazione: che dai porti ci chiederanno di partecipare alla centralizzazione nel momento in cui ne avranno bisogno. Attraverso questa legge noi possiamo precludere questa solidarietà che si può e si deve sviluppare tra i singoli porti.

Allora, detto questo, se — salvo quello che è essenziale in rapporto alla centralizzazione — nei singoli porti si vuole istituire o si è già istituita una posizione integrativa, *nulla quaestio*. Se l'ordine del giorno si formula nel senso che ove sorgano delle iniziative di integrazione esse vanno rispettate, siamo pienamente d'accordo.

Sul resto però non possiamo essere d'accordo, perchè quando nella seconda parte si parla di gratifica natalizia, di ferie, di festività nazionali, eccetera, dicendo che si deve rispettare la situazione esistente nei singoli porti, allora si viene a negare la centralizzazione; perchè in tanto si può dare quella quota anche di integrazione in quanto c'è un criterio unitario di distribuzione; altrimenti non lo si può più fare.

Quindi, per queste ragioni, pregherei l'onorevole Macchiavelli di ritirare il suo emendamento. Abbiamo detto che l'articolo 8 nella sua originaria dizione era pleonastico: confermo ancora che lo è. Ma rimanga chiaro a verbale che l'ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto di Genova rimane nella sua attuale struttura e con l'attuale competenza. Questo era e rimane fuori discussione.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io aderisco alle considerazioni del collega Riccio.

PRESIDENTE. Il collega Macchiavelli, dopo questi chiarimenti, ritiene di poter trasformare il suo emendamento in ordine del giorno?

MACCHIAVELLI. Per aderire alla sua richiesta dovrei formulare l'ordine del giorno sulla base dei due emendamenti, così come erano stati presentati. L'ordine del giorno dunque suonerebbe in questo modo:

« L'ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto di Genova, istituito con decreto n. 1500 del 26 febbraio 1924 per gli operai del ramo carboni minerali e merci varie, e con decreto numero 3106 in data 14 aprile 1925, che estende il beneficio alle categorie di operai del ramo industriale, continua ad assolvere i propri compiti istitutivi, essendo escluso dalla presente legge. I contributi per la gratifica natalizia, ferie annuali, e festività nazionali e infrasettimanali dei portuali di Genova continuano ad essere amministrati dal Consorzio autonomo del porto, in virtù della sua legge costitutiva.

I fondi a titolo di previdenza integrativa eventualmente costituiti in altri porti resteranno gestiti dagli enti, dalle compagnie o gruppi portuali. Per la corresponsione a fine anno ai lavoratori portuali del trattamento economico previsto a titolo di gratifica natalizia, di ferie per festività nazionali e infrasettimanali, restano validi i criteri di calcolo e di corresponsione in uso nei singoli porti ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ma che significa questo? Che significa che la gratifica natalizia rimane quella che è in uso nei singoli porti? Si tratta di un criterio generale di integrazione; come si può ammettere una cosa di questo genere? E' in contrasto con la centralizzazione dei fondi, con gli scopi della legge, con quello che avviene attualmente!

FRANCO RAFFAELE. Onorevole Sottosegretario, lei dice giustamente di parificare la gratifica natalizia e le altre prestazioni. Però le condizionali percentuali sulle tariffe di carico e scarico delle merci non sono uguali. A Napoli pagano una percentuale, a Genova ne pagano un'altra. Allora bisogna unificare attraverso accordi il contributo che va al Fondo per potervi poi attingere.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Quello che lei dice risponde ad una esigenza di politica portuale, nel senso che noi vorremmo arrivare, in prospettiva, ad una equiparazione di tariffe, e quindi dei carichi aggiuntivi, che attualmente non esiste. Però esiste una cosa molto importante,

nell'interesse dei portuali: che è stata richiesta, da tutte le parti e da tutti i sindacati, anche una integrazione economica mensile per i cosiddetti « occasionali ». E, come voi sapete, è stata emanata una disposizione al riguardo.

Ora io vi chiedo: mentre si va in questo Fondo ad organizzare una perequazione delle situazioni esistenti, come si può dire poi che la gratifica natalizia e le altre prestazioni verranno distribuite secondo gli usi che esistono *in loco*? È assolutamente impossibile, è in contrasto con la legge.

Ecco perchè io prego l'onorevole Macchiavelli di voler rinunciare a questo punto dell'ordine del giorno. Per il resto io aderisco pienamente; soltanto lo prego di voler eliminare le parole « per gli operai del ramo carboni minerali e merci varie, e con decreto numero 3106 in data 14 aprile 1925, che estende il beneficio alle categorie di operai del ramo industriale », che anzitutto sono inesatte come ricordo storico e poi indicano una situazione del tutto diversa.

MACCHIAVELLI. Se il mio ordine del giorno viene formulato nei termini che ho detto, io non insisto sulla votazione dell'articolo 8 *bis*; ma se esso non viene accettato, allora debbo insistere.

PRESIDENTE. Mi pare che l'attuale formulazione non sia accolta dal Governo.

Mi sembra opportuno che l'onorevole Macchiavelli riveda con calma la forma migliore del suo ordine del giorno.

Non procederemo intanto alla votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge del quale abbiamo esaurito l'esame degli articoli perchè non si raggiunge il numero legale. Terremo un'altra seduta, in cui voteremo prima gli ordini del giorno, e poi passeremo alla votazione a scrutinio segreto.

Se non ci sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito.)

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO